

L'Ordine dei consulenti del lavoro ha stipulato la prima convenzione quadro con il Miur

Il tirocinio passa dall'università

Sei mesi di pratica professionale durante il corso di studio

Iconsulenti del lavoro sono stati il primo Ordine che ha sottoscritto con il Miur la convenzione per il tirocinio professionale. A distanza di otto mesi tracciamo un primo bilancio con il vicepresidente del Consiglio nazionale, Vincenzo Silvestri, sulla situazione dell'accreditamento della professione in ambito universitario.

Domanda. Qual è stato il percorso che ha portato a sottoscrivere, prima di altri Ordini, la convenzione con il Miur per il tirocinio professionale?

Risposta. L'attività del Consiglio nazionale è iniziata ben prima della definitiva approvazione del dpr n. 137/12 sulla riforma delle professioni. Nel turbinoso processo che ha portato a quest'ultimo testo, infatti, era stato già anticipato un «pezzo» della riforma, nel decreto n. 1 del 24.1.12, sulle liberalizzazioni del governo Monti, poi convertito con legge 24.3.12 n. 27. In tale legge vi è la novità sulla durata massima del tirocinio, portata a 18 mesi, e la possibilità di svolgerne 6 mesi in concomitanza con il percorso di laurea di primo livello o magistrale, previa stipula di apposita convenzione quadro. Ben prima dell'agosto 2012, pertanto, si comincia a interagire con il Miur e con il nostro ministero vigilante per la definizione del testo e i relativi contenuti.

D. Quali sono stati i pre-

supposti su cui è stata poi costruita la convenzione quadro?

R. Il problema principale che si è subito presentato è stato quello della tipologia dei diplomi di laurea su cui incardinare la convenzione stessa. Con le modifiche apportate alla legge 12/79, il legislatore ha scelto di indicare i tre indirizzi principali per l'accesso individuandoli nelle facoltà di giurisprudenza, economia e scienze politiche, ma preceduti dalla frase «insegnamenti riconducibili a...», che con la proliferazione dei percorsi di studio ha provocato non pochi problemi di interpretazione nell'individuazione concreta dei titoli utili all'ammissione al tirocinio. Si è assistito, infatti, a diversi tentativi di riconoscere dei percorsi di laurea, che anche se apparentemente non coerenti con gli indirizzi principali, presentavano dei piani di studio con materie che potevano «ricondurre» ai diplomi richiesti (vds. sociologia).

D. Non era un percorso di accesso alla professione alquanto complicato?

R. Appunto. Occorreva risolvere il problema e per questo devo ringraziare la sensibilità dei tecnici del Miur. Da questa interlocuzione nasce il parere del Cun n. 1540 del 23/10/12 che segna un passaggio storico per i requisiti di accesso alla nostra professione. In pratica vengono fissate le classi di lauree utili per l'iscrizione al registro praticanti. L'elenco

è da considerare tassativo e diventa la guida anche per perimetare i requisiti per la partecipazione agli esami di stato. Da quel momento il Cun non rilascia più alcun parere di equipollenza individuale.

D. Quindi, un passo avanti per la convenzione quadro?

R. Sì. Individuate definitivamente le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione si è potuto dare corpo ai contenuti, che riassumono: coincidenza del tirocinio con l'ultimo anno di frequenza del corso di laurea; riconoscimento del periodo di sei mesi come parte del praticantato; generazione del credito formativo utile allo studente per il completamento del percorso di studi; integrazione del principio dell'alternanza scuola-lavoro.

D. Qual è il ruolo dei Consigli provinciali?

R. Fondamentale, in quanto il processo funziona solo se a loro volta i Consigli provinciali stipulano apposita convenzione con le locali università che mutui i punti salienti di quella nazionale. A questo proposito il Consiglio nazionale ha approntato uno schema di convenzione tipo che aiuta, ma non vincola, nei rapporti con le istituzioni universitarie. Voglio sottolineare solo che va posta massima attenzione al rispetto dei crediti formativi nei settori scientifici disciplinari fissati nella convenzione quadro. Tale scelta è

stata fatta per garantire che i percorsi di laurea siano il più coerenti possibile con le esigenze formative dei consulenti del lavoro. Per questo, ad esempio, nulla vieta nell'ambito delle convenzioni di favorire nell'area 12 delle scienze giuridiche lo Ius 07- diritto del lavoro e lo Ius 12- di-

ritto tributario, attribuendo agli stessi un maggior numero di crediti, visto che sono materie fondamentali anche per il futuro esame di stato.

D. Ottimo traguardo raggiunto dal Consiglio nazionale?

R. Ritengo importantissimo che la categoria si ponga come punto di riferimento per l'attuazione di una concreta alternanza scuola lavoro, uno dei gap fondamentali che impedisce ai nostri giovani di inserirsi presto nel mondo del lavoro. Infine, agevolare la conoscenza della professione, favorendo l'ingresso dei giovani, crea il ponte generazionale per assicurare un futuro di qualità e quantità alla categoria.

Summer School, iscrizioni aperte fino al 5 settembre

Ancora pochi giorni per iscriversi alla Summer School 2014. I consulenti del lavoro si danno nuovamente appuntamento a Treia (Mc) per la 2° edizione della Summer School dal tema «Mercato, capitale umano, aggregazione fra professionisti: proposte e stimoli per un consulente del lavoro vincente in un mondo che cambia».

Dal 19 al 21 settembre, infatti, nel suggestivo borgo medievale marchigiano si alterneranno i seminari di riflessione e approfondimento suddivisi in 2 moduli: uno «di base» per i nuovi partecipanti e uno «avanzato» per chi ha già preso parte alla I edizione dell'evento.

Da sottolineare, oltre i percorsi del parlare in pubblico e della comunicazione efficace, il convegno in programma sabato 20 alle ore 10 presso il Teatro Comunale di Treia, aperto anche ai non iscritti alla Summer School, dal titolo: «Cantiere Italia e vincoli europei. La cruna dell'ago per economia e lavoro in un Paese che cambia». Al pomeriggio si terrà il corso per gli allievi del II anno su: «Ripartire dal capitale umano: la sfida della leadership esigente», mentre per quelli del I anno su «Organizzazione e management dello studio professionale del consulente del lavoro». Seguirà «La comunicazione 2.0 del Cdl, why not?».

Domenica mattina dialogo a tutto campo su «Fare sistema e creare lavoro: come generare servizi di terziario innovativo e porsi quale consulente strategico per le pmi, aggregazioni tra professionisti. Stu. reti di categoria».

Il programma di massima con aggiornamento in progress è presente sul sito www.consulentidelavoro.it, così come il format per l'iscrizione, le info sulla logistica e sul tempo libero.

La partecipazione ai corsi è valida ai fini della formazione continua (n.16 crediti).

Le iscrizioni saranno aperte fino al 05/09/2014.

Gli atenei interessati

L'accordo sottoscritto tra Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e Miur ha prodotto sino al momento le seguenti convenzioni sottoscritte tra Consigli provinciali e Atenei.

**Il Cpo di Asti e Consulta
del Piemonte con l'Uni-
versità di Asti e quella del
Piemonte Orientale**

Il Cpo di Brescia con l'Università Statale di Brescia

Il Cpo di Pesaro Urbino con l'Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»

Il Cpo di Roma con l'Uni-Roma 3 e l'UniLink Campus.

Il Cpo di Varese con l'Univocità dell'Insubria

versità dell'Insubria.
* elenco aggiornato al 31
agosto 2014

Pagina a cura
**DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**



Vincenzo
Silvestri

